

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MESSENI NEMAGNA, BUTTAFUOCO, ALOI

Presentata il 15 febbraio 1973

Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è dettata sia da un principio di equità, sia dalla opportunità di potenziare il numero dei docenti nelle università.

Attualmente i professori-direttori della scuola autonoma di ostetricia e di ginecologia, godono, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2136 « per quanto sia possibile » delle disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari comprese quelle per i concorsi, la nomina, il conferimento del grado ordinario, le supplenze, i trasferimenti, ma questi oggi sono ammessi solo fra scuola e scuola.

Dato che i professori-direttori delle scuole autonome di ostetricia e ginecologia arrivano

a tale incarico dopo anni di assistentato ordinario e di servizio da aiuto presso le cliniche universitarie, e che quali direttori di scuola svolgono attività didattica, attività di ricerca, con responsabilità di reparto, e molte volte hanno anche conseguito una o più idoneità nei concorsi a cattedre, ci sembra che, sia sotto l'aspetto giuridico come sotto il profilo della responsabilità effettiva, abbiano titolo per essere integralmente parificati ai professori universitari ordinari di cattedra.

Pertanto da queste premesse obiettive, abbiamo predisposta la presente proposta di legge che affidiamo alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I professori-direttori di scuola autonoma di ostetricia e ginecologia, dopo tre anni di servizio alla direzione della scuola, anche se da incaricati, sono compresi nel ruolo unico dei docenti universitari.

Essi possono esser chiamati per trasferimento a coprire posti di ordinario di cattedra della specialità.